

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 239)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1983

### Supplenze e contratti del personale docente delle Università

ONOREVOLI SENATORI. — Nella prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si sono riscontrate lacune ed incongruenze della nuova normativa che hanno reso necessaria l'introduzione di correttivi atti a potenziarne l'efficacia applicativa.

Con il presente disegno di legge, che consta di quattro articoli, sinteticamente illustrati qui di seguito, si vogliono risolvere alcuni specifici problemi riguardanti il conferimento delle supplenze e la stipula dei contratti per il personale docente delle Università.

L'articolo 1 integra il disposto del sesto comma dell'articolo 9 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 382 del 1980, precisando che, in caso di indisponibilità del titolare di un posto di ruolo e in presenza dell'esigenza di mantenere attivato l'insegnamento, i consigli di facoltà possono conferire le supplenze anche a professori di altra facoltà della stessa università o a professori di altra università, con un procedimento che tende ad assicurare il rispetto dei limiti entro i quali è consentita la supplenza.

Con l'articolo 2 si chiarisce, mediante interpretazione autentica, l'esatta portata del primo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, precisando che esso si applica ai soli

professori che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 erano già di ruolo.

L'articolo 3 modifica il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, prevedendo che gli insegnamenti rimasti vacanti per qualsiasi ragione, diversi da quelli relativi a posti di ruolo, possono essere anche questi coperti mediante supplenze sino all'espletamento della terza tornata dei giudizi idoneativi a professore associato e che tali supplenze possono essere conferite, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, ai professori ordinari e straordinari

e ai professori incaricati stabilizzati, nonché ai professori associati, stante lo spostamento alla terza tornata. Per il conferimento di tali supplenze è necessario che per i detti insegnamenti sia stato richiesto il posto di ruolo.

Infine, con l'articolo 4 si estende sino all'espletamento delle tornate dei giudizi di idoneità a professore associato la possibilità di conferire gli insegnamenti rimasti vacanti mediante contratti di diritto privato a tempo determinato nei casi in cui non sia possibile provvedere con il normale meccanismo delle supplenze.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

L'espressione « conferire le supplenze per materie affini a professori della stessa facoltà con il loro consenso » di cui all'articolo 9, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita dalla seguente: « conferire supplenze per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili, a professori della stessa materia o di materia affine, con il loro consenso, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, e sentito il Consiglio universitario nazionale in ordine alle affinità, a professori di altra facoltà della stessa università o a professori di altra università ».

## Art. 2.

Il disposto dell'articolo 113, primo comma, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va interpretato nel senso che esso si applica ai soli professori già di ruolo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

## Art. 3.

All'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Fino all'espletamento della terza tornata dei giudizi di idoneità, gli insegnamenti rimasti vacanti per qualsiasi ragione, e per i quali sia comprovata la impossibilità di chiamata di professori associati, possono essere conferiti per supplenza, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, esclusivamente a professori ordinari e straordinari, a professori associati, ovvero a

professori incaricati stabilizzati, anche al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo 9, semprechè per l'insegnamento che si intende ricoprire per supplenza sia stato richiesto il posto di ruolo ».

Art. 4 .

Il disposto dell'articolo 116, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si intende applicabile fino all'espletamento delle tornate dei giudizi di idoneità a professore associato, semprechè non sia possibile provvedere con le supplenze.